

Svolgete sia il Caso A sia il Caso B.

Tempo a disposizione: **3 ore**.

Caso A

La società Asta, il cui capitale è interamente detenuto dal Ministero del Tesoro, in conformità con i propri compiti istituzionali, pubblica in data 16 giugno 2004 nella Gazzetta Ufficiale un bando di gara avente ad oggetto la fornitura di cialde per le macchinette del caffè ubicate presso gli uffici delle varie amministrazioni pubbliche.

Le caratteristiche del bando sono le seguenti:

- 1) il servizio di fornitura delle cialde è diviso in tre lotti geografici di uguale importo (Euro 2 milioni per due anni): Nord Italia, Centro Italia e Sud Italia;
- 2) per l'aggiudicazione di ciascun lotto è fissato un prezzo base pari ad Euro 0,4 per cialda: il servizio verrà affidato alla impresa che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 3) ai fini della partecipazione alla gara, è consentita la costituzione di associazioni temporanee di imprese ("ATI"), attraverso le quali più imprese concorrenti possono partecipare congiuntamente alla gara come un unico soggetto;
- 4) la partecipazione alla gara è consentita soltanto alle imprese ovvero alle ATI che nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2003 abbiano realizzato un fatturato pari ad almeno Euro 5 milioni.

Nel mercato italiano della produzione e commercializzazione di cialde per il caffè sono presenti le 8 imprese elencate nella tabella che segue.

Impresa	Fatturato al 31-12-2003
Gialla	Euro 24 milioni
Verde	Euro 6 milioni
Viola	Euro 6 milioni
Marrone	Euro 5 milioni
Arancione	Euro 4 milioni
Rossa	Euro 3 milioni
Nera	Euro 3 milioni
Bianca	Euro 2 milioni

Contrariamente alle gare precedenti (nei 4 bienni precedenti si erano tenute gare aventi oggetto e caratteristiche del tutto corrispondenti al bando in esame), le imprese che non raggiungono le soglie di fatturato previste non costituiscono alcuna ATI per la partecipazione alla gara.

Pertanto alla gara partecipano soltanto le prime quattro imprese con fatturato superiore ad Euro 5 milioni.

Una volta aperte le buste, la società Asta procede alla assegnazione del lotto Nord Italia all'impresa Verde che ha offerto un prezzo di Euro 0,23 per cialda, a Viola il lotto Centro Italia che ha offerto un prezzo pari ad Euro 0,27 e a Marrone il lotto Sud Italia che ha offerto un prezzo pari ad Euro 0,24. Gialla, contrariamente alle gare precedenti in cui era risultata aggiudicataria dell'intero bando, viene esclusa dall'assegnazione di tutti i lotti avendo offerto un corrispettivo di Euro 0,31 per ciascun lotto.

Da un'indagine compiuta dall'associazione di categoria e aggiornata al 31 dicembre 2003, risulta che tutte le imprese operanti nel settore della produzione e commercializzazione hanno aumentato il proprio fatturato, ad eccezione di Gialla che ha registrato un decremento pari a circa il 30%.

In conseguenza di una segnalazione di Gialla, l'Autorità ha aperto un'istruttoria sulla base di una iniziale valutazione che prospetta la possibilità che vi sia un'infrazione dell'art. 2, L. 287/1990.

Quesito

Nei panni dei difensori di Verde, Viola e Marrone, costruite una strategia volta ad escludere l'infrazione. Illustrate le argomentazioni economiche e giuridiche a difesa delle imprese menzionate, elencando gli elementi di fatto ed i documenti che occorre raccogliere ed offrire all'Autorità a sostegno della Vostra tesi difensiva.

Caso B

IceCream è una impresa *leader* nel settore della produzione e commercializzazione di gelati confezionati monodose. Nel 2003 la quota di *IceCream* in Italia è stimata essere pari al 67%, in Spagna al 45%, mentre essa non è presente nei rimanenti Stati facenti parte dell'Unione Europea.

Come noto, i gelati confezionati monodose vengono conservati in frigocongelatori ubicati presso i rivenditori al dettaglio.

Un concorrente trasmette all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato una copia di un contratto stipulato da *IceCream* con un bar di cui è riuscito ad entrare in possesso.

Tale contratto contiene le seguenti clausole:

- 1) *IceCream* si impegna a mettere a disposizione del bar un frigocongelatore; *IceCream* resta titolare della proprietà e degli altri diritti relativi al frigocongelatore e provvede alla sua manutenzione a proprie spese;
- 2) il frigocongelatore deve essere usato dal bar esclusivamente per conservare i gelati destinati alla vendita forniti da *IceCream*;
- 3) in qualsiasi momento una delle parti può recedere dal contratto con un preavviso di due mesi.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dispone una ispezione presso la sede di *IceCream* nel corso della quale viene estratta copia di un numero elevato di contratti contenenti clausole uguali a quelle sopra descritte.

L'Autorità decide quindi di contestare a *IceCream* la violazione dell'art. 3, lett. b), L. 287/1990.

Quesito

Nei panni dell'Autorità: costruite una strategia volta a sostenere il caso dell'infrazione. In particolare sviluppate l'analisi giuridica ed economica del caso in esame, indicando quale è la procedura da seguire e sviluppando le principali argomentazioni da svolgere a sostegno della tesi della violazione e indicando le circostanze e i documenti da raccogliere a supporto. Indicate poi quali sono le possibili sanzioni.